

SOMMARIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO UNICO DELL'INDUSTRIA ARMATORIALE

- **Verbale di accordo 11 luglio 2024 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo.**

- **AREA CONTRATTUALE MARE**

- 1) Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
- 2) Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel registro internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale.
- 3) Sezione per l'imbarco dei comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 t.s.l. dell'armamento nazionale.
- 4) Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.
- 5) Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera.
- 6) Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
- 7) Sezione per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 234/89.
- 8) Sezione per l'imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali con armatore italiano.
- 9) Sezione per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera.
- 10) Sezione per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali.
- 11) Sezione per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.

- 12) Sezione per i marittimi imbarcati su unità da diporto ad uso privato e/o destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva.
- 13) Collective Bargaining Agreement for Non-Doms Seafarers embarked on Italian International Register Vessels or Vessels under the Bare-Boat system or on EU/SEE vessels entered in the list held at the Ministry of Infrastructures and Transport.
- 14) Sezione per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo all'imbarco.

- **AREA CONTRATTUALE TERRA**

- 15) Sezione per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione.

- **APPENDICE GENERALE DEL CCNL**

- Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l'imbarco degli Allievi.
- Disciplina della comandata.
- Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet.
- Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere.

**VERBALE DI ACCORDO 11 LUGLIO 2024
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
UNICO DELL'INDUSTRIA ARMATORIALE**

Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate Confitarma, rappresentata da Giacomo Gavarone, Tiziano Minuti, Paolo Tolle e Leonardo Piliago, Assarmatori, rappresentata da Stefano Messina, Rodolfo Magosso e Stefano Peduto, Assorimorchiatori, rappresentata da Paolo Visco e Matteo Marconi, Federimorchiatori, rappresentata da Gianni Andrea de Domenico e Roberto Tranquilli, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL rappresentata da Stefano Malorgio, Amedeo D'Alessio, Angelo Manicone, Fabio Quaretti, FIT-CISL rappresentata da Salvatore Pellecchia, Monica Mascia e Vincenzo Fausto Pagnotta, UILTRASPORTI rappresentata da Marco Verzari, Giuliano Galluccio e Giuseppe Nocerino, con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.

In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.

L'incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre *tranche*, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026 (cfr. **Allegato 1** – tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e **Allegato 2** – tabelle retributive per il personale di terra).

A integrazione dell'aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5° livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre *tranche* e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.

Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.

Con riferimento all'accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l'aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell'azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all'1%.

Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.

A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.

A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.

Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.

Inoltre, fatti salvi diversi accordi sulla materia definiti nelle singole Sezioni contrattuali, le parti concordano che la percentuale dell'elemento perequativo già previsto - o del quale si è concordata l'introduzione in occasione del presente accordo di rinnovo - nelle singole Sezioni contrattuali, a decorrere dal mese di luglio 2024, sarà pari al 3%.

Dove non diversamente specificato, tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, confermano che:

- il "trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale (*basic wage*);
- il "trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (*consolidated wage*).

Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:

- **Sezione 1** per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. **Allegato 3** in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- **Sezione 2** per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).

- **Sezione 3** per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale (cfr. **Allegato 4** in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- **Sezione 4** per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. **Allegato 5** in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- **Sezione 5** per i marittimi imbarcati su navi da crociera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 6** per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 7** per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- **Sezione 8** per l'imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano (cfr. **Allegato 6** in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 9** per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera (cfr. **Allegato 7** in formato elettronico) (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 10** per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali (cfr. **Allegato 8** in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 11** per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi (cfr. **Allegato 9** in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- **Sezione 12** per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- **Sezione 13** – Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system (cfr. **Allegato 10** in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).

- **Sezione 14** per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa. (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- **Sezione 15** per il personale di terra – uffici e terminals delle società di navigazione (cfr. **Allegato 11** in formato elettronico). (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Nell'**Appendice generale** del CCNL vengono introdotti i seguenti paragrafi:
 - o **Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l'imbarco degli Allievi** (cfr. **Allegato 12** in formato elettronico).
 - o **Disciplina della comandata** (cfr. **Allegato 13** in formato elettronico).
 - o **Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet** (cfr. **Allegato 14** in formato elettronico).
 - o **Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere:**

Diversità e inclusione

Alla luce della normativa in materia, degli accordi interconfederali e dei pronunciamenti UE vigenti, le Parti concordano sulla necessità di garantire a ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione, la libertà di praticare il proprio credo religioso e la propria identità di genere, quale vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono l'introduzione di misure finalizzate a riconoscere il valore della diversità e attivare buone pratiche inclusive.

Si impegnano, altresì, a reprimere con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale, nonché a promuovere l'adozione di ogni comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.

Violenza di genere

Nell'ottica di promuovere i valori individuati nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata con legge n. 4 del 2021, le Parti ripudiano tutte le forme di violenza, discriminazione e lesione della dignità della persona e si impegnano a prevenire e reprimere ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale.

A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di adottare misure idonee a contrastare la diffusione di ogni forma di umiliazione, intimidazione e prevaricazione, in presenza o da remoto, nonché a garantire la tutela della riservatezza della persona che segnali episodi di violenza, discriminazione o prevaricazione.

Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti concordano altresì sulla necessità di adottare, anche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure atte a riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi della normativa vigente, l'astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.

Il periodo di congedo, retribuito con una somma pari all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria, si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi parentali.

Limitatamente al personale di terra, coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta dell'interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Le aziende si impegnano a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, il datore di lavoro si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in un'altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di sopruso.

o **Dichiarazione comune su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:**

Le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale considerano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro un valore assoluto, da tutelare attraverso l'impegno comune all'applicazione rigorosa delle normative nazionali e sovranazionali in materia. In considerazione dell'obiettivo condiviso rappresentato dal consolidamento di una sempre maggiore cultura della sicurezza, le parti decidono, pertanto, di avviare una campagna comune di informazione sul tema, nonché di organizzare apposite iniziative congiunte, le cui modalità organizzative saranno stabilite entro 90 giorni dalla firma dell'accordo di rinnovo del CCNL.

Inoltre, le parti convengono di istituire, durante il periodo di vigenza contrattuale, un tavolo di confronto sistematico, con l'obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti relativi alle disposizioni normative, incentivare la consapevolezza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ivi compreso il principio dello *stop work authority* in relazione alla specificità del lavoro marittimo, e valorizzare il ruolo degli RLS e i safety meeting a bordo.

* * * * *

Una-tantum

Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.

Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.

Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due *tranche*, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1.

Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda *tranche*, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.

* * * * *

Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:

- Ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2024 l'importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
- Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.

Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due *tranche*, la prima con le competenze di luglio 2024, la seconda con le competenze di gennaio 2025, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2.

Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all'importo una-tantum, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la seconda *tranche*, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.

* * * * *

Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 25 luglio 2024.

I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.